



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA -

Catanzaro - Sezione seconda,

composto dai signori magistrati:

Dr. Luigi Antonio ESPOSITO - Presidente

Dr. Pierina BIANCOFIORE - Primo Referendario

Dr. Giuseppe CHINE' - Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 281/2000, proposto da *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. *omissis*, domiciliata, in assenza di elezione di domicilio in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,

CONTRO

la **Regione Calabria**, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria,

per il riconoscimento

delle mansioni superiori svolte dalla ricorrente pari al livello VIII, sia sul piano economico che normativo,

e per la condanna

della Regione Calabria al pagamento della somma di lire 113.670.000 oltre interessi e rivalutazione.

Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione dell'Amministrazione, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 9 gennaio 2004 il magistrato relatore,

Referendario dr. Giuseppe Chiné;

Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

La ricorrente, dipendente della Regione Calabria ed inquadrata nel VI° livello, sul presupposto di avere svolto sin dal 1969 mansioni superiori rispetto a quelle inerenti il livello ricoperto, ha adito il Tribunale amministrativo chiedendo il riconoscimento del livello VIII° con ogni conseguenza sul piano economico e normativo.

A supporto della domanda ha prodotto una serie di certificazioni provenienti dai responsabili degli uffici ove nel tempo ha prestato servizio, nelle quali si attesta che la ricorrente ha svolto mansioni superiori a quelle proprie del livello di inquadramento.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, concludendo per il rigetto del gravame.

All'udienza del 9 gennaio 2004, sentiti i difensori delle parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In ossequio ad un indirizzo assolutamente costante, osserva il Collegio che **il pubblico dipendente**, al di fuori dell'ambito applicativo di espresse disposizioni legislative di segno contrario, **non può invocare l'applicazione dell'art. 2103 c.c. a supporto della pretesa di inquadramento ed alla retribuzione rapportati alle mansioni superiori di fatto svolte** (cfr. *ex multis*, T.A.R. Liguria, sez. II, 8.01.2003, n. 25). Ciò in quanto, in materia di pubblico impiego, è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione deve essere inderogabilmente riferita (C.d.S., sez. VI, 12.12.2002, n. 6798).

E senza che il pubblico dipendente possa richiamare a sostegno della pretesa il principio costituzionale della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.), giacché in tale ambito operano altri principi di rango costituzionale, quali quello del buon andamento e dell'imparzialità della Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Detti principi impediscono che per il tramite dello svolgimento di fatto di mansioni superiori si possa derogare all'assetto organizzativo rigido tipico dei soggetti pubblici ed alla regola che presuppone un formale atto di inquadramento per l'accesso alle varie qualifiche.

Né a diverse conseguenze può condurre l'art. 2126 c.c., trattandosi di norma relativa al lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullabile (C.d.S., sez. VI, 27.11.2002, n. 6495), e pertanto nella specie non pertinente.

A conclusioni favorevoli per la ricorrente non può pervenirsi neppure alla luce dell'art. 15 del d. lgv. 29 ottobre 1998, n. 387, il quale ha anticipato l'operatività dell'art. 56 del d.lgv. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del d. lgv. 31 marzo 1998, n. 80), trattandosi di norma inapplicabile alla presente controversia *ratione temporis*. **In ogni caso, la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma**

**suindicata per l'assegnazione a mansioni superiori (vacanza di posto in organico, sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto), cui sia possibile far discendere il diritto alla maggiore retribuzione ai sensi dell'art. 56, 4° comma, d. lgv. n. 29/93.** Ed invero, la produzione documentale compiuta in sede di udienza di discussione del ricorso da parte del difensore della ricorrente si palesa tardiva *ex art. 23, 4° comma, l. n. 1034/71* e, pertanto, non utilizzabile dal Collegio.

In sintesi, alla ricorrente non spetta il trattamento economico e normativo inerente le mansioni superiori svolte.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

3. Sussistono giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso in epigrafe. Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2004.